COMUNE di RESIUTTA
Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 26 del 31.05.2012

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina ad integrazione:

- del Regolamento comunale per i servizi funebri e del cimitero vigente;
- della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";
- della Legge Regionale - Friuli Venezia Giulia - 21 ottobre 2011, n. 12, recante: "Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria";

il servizio comunale per la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri.

ART. 2 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricato. E' subordinata alla presentazione dei documenti e con le modalità di seguito riportati:

a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
b) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
c) iscrizione, certificata dal Rappresentante Legale, ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'Associazione. L'iscrizione alle Associazioni vale anche contro il parere dei familiari.
d) iscrizione nell'apposito Registro comunale in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione.
e) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza in vita. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso.
f) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

E' consentito cremare i resti mortali mineralizzati e non mineralizzati di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari, nelle forme previste al comma 1 lett. e). In caso di irreperibilità degli stessi, si procede alla cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero.

Per la cremazione dei suddetti resti mortali, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione di cui al comma 1, lett. a).

Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO

L'affidamento dell'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, o dalla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi.

Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad Associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato da cui risulti la volontà di affidare le proprie ceneri ad una persona specifica, anche diversa dal familiare. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Legale Rappresentante dell'Associazione.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

I soggetti di cui al comma 1) presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento che dovrà contenere oltre la qualità di avente diritto all'affidamento, quanto segue:
a) i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario nonché del defunto ivi comprese le indicazioni circa il luogo di decesso e la cremazione;
b) i dati relativi al luogo di conservazione dell'urna;
c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna nonché di rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia con particolare riferimento alla conoscenza:

- delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e altre norme del Codice Penale in materia;
- che l'urna sigillata dovrà essere conservata in modo da permettere l'identificazione de dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza e custodita in modo da consentire una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione;
- che dovrà essere data tempestiva comunicazione in caso di eventuale trasferimento o variazione di residenza;
- che, in caso di rinuncia all'affidamento, l'urna dovrà essere consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, impegnandosi ad assumersi gli eventuali oneri.

d) l'insussistenza di eventuali impedimenti alla consegna dell'urna derivanti da vincoli determinanti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
e) la conoscenza delle possibili sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa regionale e l'assenso all'accesso da parte del personale comunale ai locali dove ha luogo la conservazione delle ceneri ai fini delle verifiche e dei controlli sulle condizioni della conservazione anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.

L'affidamento delle ceneri alla persona affidataria non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendono rinunciare all'affidamento, l'urna viene conferita al Cimitero Comunale ovvero presso un Cimitero scelto dall'affidatario, il quale si assumerà anche gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione. Il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione comunica il relativo provvedimento al Comune in cui saranno custodite le ceneri e se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione contraria autografa del defunto, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
b) dichiarazione resa dal defunto al Comune di residenza fatta salva l'eventualità di una dichiarazione contraria autografa, come indicato nel punto precedente.
c) iscrizione, certificata dal Rappresentante Legale, ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

La volontà testamentaria deve indicare oltre la volontà della dispersione, pure il luogo di dispersione ed il soggetto incaricato della dispersione stessa.

In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, termine entro il quale la dispersione deve avere luogo, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli addetti comunali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

La dispersione è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza vi provvede il coniuge, o altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario, il Rappresentante Legale di Associazioni che abbiano tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune. Chi esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo e orario autorizzati. Per la dispersione all'interno dell'area cimiteriale la verbalizzazione va redatta dagli addetti comunali.
La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune.

Le ceneri possono essere disperse in :

a) apposita area individuata all'interno del Cimitero comunale, cinerario comunale, per la conservazione perpetua in forma indistinta.
b) in natura all'interno del territorio comunale, in aree esterne, lontano dai centri abitati a distanza non inferiore a 200 mt. da qualsiasi insediamento abitativo. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal Nuovo Codice della Strada.
c) in mare, nei laghi, nell'alveo dei fiumi e torrenti purché nei tratti liberi da natanti e manufatti.
d) in aree private all'aperto, a distanza non inferiore a 200 mt. da insediamenti abitativi e con il consenso formale del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e l'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

Qualora la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello di decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile provvederà ad acquisire il preventivo nulla-osta del Comune in cui sarà effettuata la dispersione.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;
b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente normativa, ove le ceneri sono disperse.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DELLE CENERI

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta e può avvenire mediante inumazione, tumulazione in nicchie cinerarie, loculi, tombe di famiglia, cappelle o altre strutture autorizzate.

ART. 6 - MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale verrà conservata l'urna cineraria.

L'affidatario è tenuto a comunicare al Comune ove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare entro dieci giorni dall'evento, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto e a quello di nuova destinazione, il trasferimento dell'urna in altro Comune.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli e devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

ART. 7 - RECESSO ALL'AFFIDAMENTO - RINVENIMENTO DELLE URNE

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la loro dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione previa presentazione di apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nell'apposto registro.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune che provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.

ART. 8 - REGISTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA'

Il Comune istituisce, presso l'Ufficio dello Stato Civile, un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri.
Tale registro dovrà contenere:

- i dati anagrafici e di residenza del soggetto manifestante la volontà.
- la modalità in cui la volontà è stata espressa.
- la destinazione delle ceneri: luogo della inumazione o tumulazione (nicchie cinerarie, loculi, tombe di famiglia, cappelle o altre strutture autorizzate) o luogo della conservazione e dati anagrafici e di residenza dell'affidatario o luogo della dispersione e dati anagrafici e di residenza dell'esecutore.

ART. 9 - TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte, possono essere

realizzate in metallo o in marmo o in terracotta o in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri in relazione alla loro destinazione.
Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell' Autorità Sanitaria Locale.

ART. 10 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersone delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o, in mancanza dal coniuge o dai parenti di cui all'art. 2, comma 1, lett, e), apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, con oneri posti a carico dei richiedenti.

ART. 11 - TARIFFE

Le tariffe per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione delle ceneri sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 13 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- la Legge Regionale - Friuli Venezia Giulia - 21 ottobre 2011, n. 12, recante: "Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria";

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART. 14 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

ART. 15 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Viene altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

ART. 16 - RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 17 - VIGILANZA E SANZIONI

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comunicando le sanzioni stabilite da Leggi e Regolamenti, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato, secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, dall'art. 107 del D.P.R. 285/1990 nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.
In particolare la violazione delle disposizioni sul luogo di dispersione, sull'affidamento e sulle caratteristiche delle urne come stabilito dalla L.R. n. 12 del 21.10.2011, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 51 della medesima Legge Regionale.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa delibera consiliare di approvazione.